

Obbligo di presentazione di una istanza per rilascio di un'autorizzazione ambientale integrata per un impianto di recupero rifiuti

Cons. Stato, Sez. VI 1° luglio 2021, n. 5028 - Maruotti, pres.; Sabato, est. - Regione Lazio ed a. (Avv. gen. Stato) c. Ecofer Ambiente S.r.l. (avv. Amorosino).

Ambiente - Obbligo di presentazione di una istanza per rilascio di un'autorizzazione ambientale integrata per un impianto di recupero rifiuti.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 4574/2007, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, la Società Ecofer Ambiente S.r.l. (di seguito la società) aveva chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

a) della nota del 17 marzo 2007, con la quale il responsabile unico dei procedimenti presso la struttura commissariale preposta alla gestione dell'emergenza ambientale (rifiuti) nella Regione Lazio ha comunicato alla società l'obbligo di presentazione, entro il 31 marzo 2007, dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.) ai sensi d.lgs. 59/05 - (23 bis);

b) dei decreti commissariali n. 43/2006 e n. 21/2007 relativi alla procedura ed alla proroga del termine per la presentazione dell'istanza, sempre relativamente all'A.I.A. ex d.lgs. n. 59/2005;

c) del decreto di proroga dei termini n. 96 del 26 ottobre 2007 (atto impugnato con i motivi aggiunti).

2. A sostegno dell'impugnativa, la società aveva dedotto che, essendo già titolare di un'autorizzazione ambientale per un'attività di discarica (del 4 aprile 2003), non aveva necessità, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 59/2005, di conseguire una nuova A.I.A.; coi motivi aggiunti essa aveva censurato l'incompetenza del Commissario delegato.

3. Costituitisi il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale Territorio Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Lazio, il Tribunale amministrativo adito (Sezione I) ha così deciso i gravami al suo esame:

- ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso;

- ha quindi accolto il ricorso, osservando che *“l'annullamento dell'atto impugnato col ricorso introduttivo comporta la caducazione degli atti consequenziali, e l'assorbimento di ogni ulteriore censura”*;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che *“quella dell'aprile 2003 deve intendersi una autorizzazione surrogatoria di tutte le altre, rientrando quindi nella deroga di cui all'art. 17 c.4 del decreto legislativo n. 59/2005”*.

5. Avverso tale pronuncia la Regione Lazio ha interposto appello, notificato il 9 aprile 2015 e depositato il 24 aprile 2015, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 4-12), quanto di seguito sintetizzato:

I) il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto la nota del 16 marzo 2007 era soltanto di chiarimenti ed in quanto tale non era espressione di un potere autoritativo; parimenti inammissibili erano da dichiarare i motivi aggiunti siccome proposti avverso atti endoprocedimentali;

II) erroneo sarebbe anche il capo della pronuncia col quale il T.a.r. ha respinto l'eccezione di improcedibilità dei gravami, ivi compreso quello integrativo, riguardando atti endoprocedimentali;

III) in subordine, si deduce che il T.a.r. avrebbe erroneamente accolto i ricorsi, non essendosi avveduto che il d.lgs. n. 59/2005 ha esteso l'obbligo di munirsi di A.I.A. anche agli impianti esistenti.

6. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità e comunque il rigetto dei ricorsi di primo grado.

7. In data 30 aprile 2015, la società Ecofer Ambiente S.r.l. si è costituita con memoria di controdeduzioni, concludendo per la reiezione dell'opposto gravame.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica dell'11 maggio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L'appello è infondato.

10.1 Come sopra esposto, parte appellante criticamente ripropone le questioni in rito sollevate in prime cure e respinte dal T.a.r. in ordine ai profili di inammissibilità ed improcedibilità eccepiti.

Va rilevato, al riguardo, che non ricorre innanzitutto l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite perché il provvedimento impugnato in prime cure risulta obiettivamente lesivo così da potersi configurare il profilo d'interesse ad insorgere in sede giurisdizionale

10.2 Nemmeno può configurarsi la parimenti eccepita improcedibilità del ricorso, così avversando, con il secondo mezzo,

la relativa statuizione reiettiva recata dalla sentenza impugnata, in quanto la società ha sì poi chiesto e conseguito la nuova AIA, ma avendo fatto esplicita dichiarazione di non acquiescenza. La relativa eccezione va quindi disattesa.

10.3 Passando alla disamina del merito delle deduzioni sollevate, si è evidenziato in narrativa che queste possono ricondursi alla tesi secondo cui la disciplina di riferimento avrebbe previsto in tal caso l'obbligo di conseguire la nuova autorizzazione ambientale.

Ebbene si deve rilevare che non vi era, come correttamente ritenuto dal T.a.r., alcuna necessità di acquisire una nuova A.I.A., rilevando quella acquisita precedentemente, sia perché era stata emessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003 (*"L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni"*), sia perché rientrante nel regime della deroga di cui all'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 59/2005 (*"Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonché le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4"*): l'autorizzazione rilasciata il 4 aprile 2003 è stata infatti emanata nell'ambito del regime eccezionale dell'emergenza rifiuti nella Regione Lazio.

11. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

(Omissis)

